



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LECCE

## SEZIONE 1 Via Brenta

Si comunica a:

Avv. ALFREDO MATRANGA  
VIA MONTI N. 40  
73100 LECCE  
LE

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **4946/2013** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DELL'ANNA ELEONORA**

Depositata Sentenza Numero: **4468/2013** in data : **15/01/2014**

Parti nel procedimento

*Istante Principale*

**CANDIDO EZIO**

Difeso da:

ALFREDO MATRANGA

*Controparte Principale*

**UFFICIO PROVINCIALE DI LECCE DELLA DIREZIONE GENERALE  
PER LA MOTORIZZAZIONE**

Difeso da:

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di ~~vedi P.D. allegato~~ contestazione, io sottoscritto  
Messo del Giudice di Pace di Lecce ho notificato  
copia dell'atto che precede al destinatario nella  
indicated consegnandone copia a tutti gli

17/1/14

MESSO DEL GIUDICE DI PACE  
Giovanni Buttazzo

Lecce 15/01/2014

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Dott.ssa Eleonora DELL'ANNA ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 18-11-2013, **promossa da:**

**CANDIDO EZIO**, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Matranga.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**UFFICIO PROVINCIALE DI LECCE DELLA DIREZIONE  
GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE;**

**RESISTENTE**

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto depositato in Cancelleria, il Sig. Candido Ezio proponeva ricorso avverso il provvedimento n. 5306339 del 05-06-2013, notificato il 24-06-2013 dell'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile e degli atti consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 04-02-2012 "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti ed il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida emanato ai sensi del comma 6 del citato articolo 126 bis e dell'art. 128 del d.lvo 285/92" con nuovo esame di idoneità tecnica.-

Con decreto del Giudice di Pace di Lecce veniva ordinato al Comune di Lecce di depositare dieci giorni prima dell'udienza la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente  
 Esente ex art. 46 L. 374/91  
 Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente  
 Esente ex art. 46 L. 374/91  
 Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 4468/13 Sent.


N.4946/13 R. Gen.

N. 563/14 R. Cron.

N.    R. Rep.

OGGETTO

Opposizione  
sanzione  
amministrativa



violazione e fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 14-10-2013. In detta udienza compariva la parte ricorrente la quale si riportava al contenuto del ricorso.

La causa veniva decisa in data 18-11-2013 come da dispositivo letto in udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Le argomentazioni del ricorrente appaiono fondate per i motivi che si vanno ad esporre.

Risulta documentato in atti che l'Amministrazione resistente ha violato non solo l'art. 126 bis, comma 2,3 e 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art 6, comma 1, del D.m. 29-07-2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti.

Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Giudice ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126 bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della Strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal Dm 29-07-2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di

punteggio sia un  
così da conse  
frequentand  
educative  
Ritenu  
dall  
d



punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada;

Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall'Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell'avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;

Rilevata la fondatezza del motivo di ricorso, appena trattato, nel senso che non vi è prova dell'avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;

*Ritenuto che le spese di lite, per giusti motivi che si ricollegano alla particolarità della questione giuridica trattata, si dispone che restino interamente compensate tra le parti.*

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Lecce, Dott.ssa Eleonora Dell'Anna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Candido Ezio avverso il provvedimento n. 5306339 del 05-06-2013, notificato il 24-06-2013 dell'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile e degli atti consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 04-02-2012 "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti ed il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida emanato ai sensi del comma 6 del citato articolo 126 bis e dell'art. 128 del d.lvo 285/92" con nuovo esame di idoneità tecnica-, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il predetto Provvedimento n. 5306339 del 05-06-2013, notificato il 24-06-2013 dell'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile e degli atti consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 04-02-2012.-



L'opinabilità delle questioni trattate, consente di compensare le spese tra le parti.

Così deciso in Lecce, il 18.11.2013-.

**IL GIUDICE DI PACE**

Avv. Eleonora Dell'Anna

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Oggi, .....  
**IL CANCELLIERE**  
**ANTONIO GIANNI RENNA**

Depositato in Cancelleria  
Oggi 15 GEN 2014

L'Assistente Giudiziario  
Elio Ianni